

Li ha previsti il dlgs n. 175/2014 per il professionista che appone il visto di conformità

Nuovi massimali per le polizze

Il tetto passa da 2 miliardi di lire a 3 milioni di euro

DI ANTONIA COPPOLA *

Si tratta di una rilevante novità, rispetto alla quale occorre fare molta attenzione, schematizzabile in un concetto molto chiaro: coloro che non provvedono alla modifica del massimale delle assicurazioni professionali obbligatorie, imposta dalla nuova norma, non possono apporre il "visto di conformità" sulle dichiarazioni fiscali.

Infatti, il Decreto legislativo n. 175 del 2014, (GU n. 277 del 28 novembre 2014), ha stabilito che i professionisti, che rilasciano il visto di conformità, dovranno adeguare il massimale della loro polizza assicurativa a tre milioni di euro. Nel dettaglio l'articolo 6, comma 2, del citato decreto ha modificato l'articolo 22 del decreto ministeriale n. 164 del 1999 aggiornando da due miliardi di lire a 3 milioni di euro l'importo previsto per il massimale della polizza.

Come è noto, tutte le dichiarazioni dei redditi che contengono compensazioni per crediti Iva superiori all'importo di 15.000 euro, devono essere accompagnate

dal visto di conformità apposto dal professionista che ha compilato ed inviato la stessa dichiarazione. Gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte, possono rilasciare il visto di conformità, però, solo se autorizzati alla iscrizione nell'apposito elenco dei soggetti abilitati, per cui è prevista la stipula di una polizza di assicurazione dell'attività professionale.

Al fine di garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell'eventuale danno arrecato, la polizza assicurativa deve rispettare il nuovo massimale ed essere tempestivamente comunicata alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate. Legge e prassi definiscono molto accuratamente le caratteristiche della polizza richiesta, fissando una serie di condizioni che devono essere rispettate. In primo luogo, la copertura assicurativa deve essere riferita alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi

dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo, specifico modello di dichiarazione. Sul fronte del massimale della polizza, come stabilito dall'art. 22 del D.M. n.164 del 1999, questo deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate e, comunque, non deve essere inferiore a 3 milioni di euro.

Ancora, le condizioni richieste stabiliscono che la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti, in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia.

Infine, la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimen-

Chiusura degli uffici per le festività natalizie

Gli uffici dell'Odcec di Roma (P.le delle Belle Arti, 2 - Via Flaminia, 141), resteranno chiusi il 2 e il 5 gennaio 2015. Negli altri giorni non festivi sarà osservato il normale orario di apertura.

Per le festività natalizie gli sportelli riservati agli iscritti, in Via Enrico Petrella n.4, osserveranno il seguente periodo di chiusura: Agenzia delle Entrate dal 23 dicembre al 12 gennaio compresi; Equitalia Sud dal 21 dicembre all'11 gennaio compresi; Equa Roma dal 19 dicembre al 14 gennaio compresi.

to del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

C'è la facoltà per il professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno studio associato di utilizzare, quale garanzia, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un'autonomia di copertura a garanzia dell'attività prestata dai singoli professionisti che intendono presentare la comunicazione ai sensi dell'art. 21 del D.M. citato e rispetti le condizioni sopra richia-

mate. Anche in questo caso il massimale della polizza assicurativa dovrà essere non inferiore a 3 milioni di euro e, comunque, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate dai professionisti associati che hanno inviato la comunicazione. Il professionista che si avvale di una società di servizi può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società, a condizione che nella stessa vengano indicate le generalità dei singoli professionisti che intendono avvalersene.

*Consigliere Odcec di Roma

CONVEGNO ORGANIZZATO CON LA SCUOLA SUPERIORE DI MAGISTRATURA

Continuità dell'impresa in crisi

La salvaguardia delle imprese e della loro funzionalità in una fase di crisi, la difesa dell'occupazione e soprattutto la possibilità che l'impresa torni ad una regolarità finanziaria, sono tutti aspetti della «disciplina del concordato con continuità aziendale, stabilita nell'art. 186 bis l. fall.», una materia che presenta diversi profili di complessità giuridica ma che assume grande rilevanza economica e sociale in una stagione segnata dall'aumento vertiginoso dei fallimenti. Partendo da queste premesse l'Ordine dei Dottori commercialisti di Roma ha organizzato un convegno, in collaborazione con la Formazione Decentrata del Distretto di Roma della Scuola Superiore di Magistratura, capace di far confrontare tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel regime della «continuità dell'impresa in crisi».

«Si tratta di una questione rilevante e complessa che sconta diverse stratificazioni giuridiche», ha osservato nell'aprire i lavori il presidente dell'Odcec di Roma Mario Civetta. La rilevanza nel momento storico attuale della normativa sulla «continuità dell'impresa in crisi» è stata messa in luce, sempre in apertura di lavori dal Consigliere dell'Ordine Maurizio De Filippo, nonché, per la Scuola Superiore della Magistratura, dal Formatore Decentrato del Distretto di Roma, Cecilia Bernardo. Di grande rilievo tecnico-giuridico la relazione di apertura di Luciano Panzani, Presidente della Corte di Appello di Roma, che ha integrato il proprio intervento con spunti dell'esperienza americana e di paesi europei in tema di gestione della crisi di impresa. Si sono succeduti, quindi, gli interventi di diversi relatori esperti in diritto fallimentare e crisi di impresa, appartenenti alla Magistratura e al

mondo professionale, nonché la partecipazione istituzionale di Mario Bresciano, Presidente del Tribunale di Roma e di Cosimo Ferri, Sottosegretario di Stato - Ministero Giustizia.

Nella prima sessione, con la moderazione di Mauro Vitiello, Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Bergamo, si sono alternati gli interventi di Fabio Miccio, Magistrato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, di Fabrizio di Marzio, Consigliere della Suprema Corte di Cassazione, nonché di Luca Gratteri, avvocato esperto di diritto fallimentare, i quali hanno affrontato le tematiche dei pagamenti di crediti anteriori a creditori "strategici", la disciplina dei contratti pendenti, i tempi di soddisfacimento dei creditori privilegiati.

La seconda sessione è stata aperta con l'intervento di presentazione di Guido Romano, Formatore Decentrato del Distretto di Roma della Scuola Superiore della Magistratura, ed ha visto la partecipazione, di Francesco Cottone, Magistrato della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, di Salvatore Sanzo e di Ignazio Arcuri, esperti in crisi di impresa, i quali hanno affrontato le tematiche del piano di risanamento, del trattamento dei crediti dei professionisti sorti in funzione o in occasione della procedura concordataria, nonché il delicato tema della responsabilità penale dell'attestazione.

In particolare, nell'ambito di tale dibattito, è stata efficacemente posta all'attenzione il tema relativo al possibile profilo di incostituzionalità dell'art. 236-bis della Legge Fallimentare, nella parte relativa alla fattispecie incriminatrice della condotta per omessa informazione rilevante, per il probabile contrasto con il c.d. principio di tassatività della norma penale.

VOLUME EDITO DALLA FONDAZIONE TELOS

Successioni per tutti

Il tema delle successioni, un tempo ambito rilevante e sistemico del diritto civile, definito in ossequio al diritto romano "mortis causa", tende a diventare, oltre a un tema giuridico, un dato tecnico che richiede razionali modalità. Ecco il perché del volume edito dalla Fondazione Telos dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Roma si intitola "Le successioni. Diritto e Tecnica Professionale".

La pubblicazione è stata presentata dal Presidente dell'Ordine di Roma, Mario Civetta e dal Presidente della Fondazione Telos, Giovanni Castellani nell'ambito di un convegno che si è svolto presso la sede dell'Ordine, con la partecipazione Francesco Foti, già Dirigente di Uffici dell'Agenzia delle Entrate e un giurista esperto della materia, il professor Piero Sandulli, docente di Diritto Processuale Civile presso l'Università di Teramo. L'incontro è stato l'occasione per approfondire l'importante tematica professionale insieme ai due autori del volume, i ricercatori della Fondazione Telos, Gabriella Trinchese e Uberto Crivelli Visconti.

Il volume, strutturato in due parti complementari tra loro, civilistica e tributaria, è un utile strumento per approfondire la conoscenza sull'argomento delle successioni in un'ottica ragionata appositamente per esperti di diritto e tecnica professionale. L'opera ha un carattere teorico pratico di grande rigore e si segnala a tutti coloro che desiderano studiare o approfondire la materia. Il volume in formato pdf è distribuito gratuitamente agli iscritti, scaricabile dal sito dell'Ordine (www.odcec.roma.it) e dal sito della Fondazione Telos (www.fondazionetelos.it).

Pagina a cura dell'



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

Tel. 06/367211 Fax 06/36721220 - ufficiostampa@odcec.roma.it